

Cosa comporta **NOLEGGIARE UN VEICOLO ALL'ESTERO**? Quali sono le differenze tra **PRIVATI E AZIENDE** e tra **BREVE E LUNGO TERMINE**? In queste pagine un breve **VADEMECUM SULLA NORMATIVA**

Crescono continuamente gli spostamenti in Europa: imprese e privati si muovono con maggiore frequenza e utilizzano a seconda delle esigenze ogni modalità di trasporto. E noleggiare un veicolo in un altro Paese diventa spesso utile sia per i privati che per le aziende. Dal 2013, tuttavia, per le imprese italiane il ricorso al noleggio in terra straniera non è più conveniente come in passato. Con il recepimento della Direttiva n. 2008/8 sono state apportate importanti modifiche al regime della "Territorialità Iva" delle prestazioni

di **Pietro Teofilatto**



Territorialità dell'Iva

Il punto della situazione

di locazione di mezzi di trasporto, in particolare a lungo termine, ed è conveniente riepilogare con alcuni esempi il regime Iva applicabile a determinate situazioni operative.

Dal 2013, per le imprese italiane il ricorso al noleggio in terra straniera non è più conveniente come in passato

LA REGOLA GENERALE

I nuovi principi di territorialità prevedono una "regola generale", contenuta negli articoli 7-ter e seguenti del DPR n.633/1972, applicabile alle prestazioni di servizi in questione e una serie di deroghe, applicabili solo in presenza di committenti privati.

La nuova "regola generale" fissa come luogo dell'imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio e prevede due criteri a seconda della qualità del committente del servizio di noleggio:

- servizi resi nei confronti di aziende, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è quello in cui è stabilito il committente (cosiddetta tassazione a destinazione);
- servizi resi nei confronti di privati, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore (cosiddetta tassazione all'origine).

I MEZZI DI TRASPORTO

La specifica normativa di riferimento (il Regolamento UE

n.282 /2011) indica anche quali veicoli rientrano senz'altro nella definizione di "mezzi di trasporto", ossia: automobili, moto, biciclette, roulotte, rimorchi, semirimorchi, comprendendo anche vagoni ferroviari, navi, aeromobili, veicoli allestiti per il trasporto di disabili o infermi, trattori e altri veicoli agricoli. Dalla elencazione è possibile individuare come la funzione principale di tali beni sia il trasporto, perciò sono esclusi i beni la cui funzione è di natura strumentale ad attività agricola, industriale e commerciale, dove quindi la funzione di trasporto è meramente accidentale. Una trebbiatrice o un container non sono dunque considerati mezzo di trasporto.



Pietro Teofilatto

come definita nella normativa di base e cioè l'articolo 84 del Codice della Strada e amministrativamente disciplinata dal DPR. n.481 del 2001.

IL NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Per individuare il luogo impositivo delle prestazioni di noleggio a "breve termine", occorre considerare congiuntamente il "luogo di messa a disposizione" del mezzo di trasporto, che è quello in cui il destinatario o un soggetto terzo che agisce per suo conto, ne prende fisicamente possesso e il "luogo di utilizzo", che è il territorio percorso con il mezzo di trasporto.

Non hanno alcuna rilevanza il luogo di stabilimento del prestatore, la qualità del committente (soggetto Iva o privato consumatore) e il suo luogo di stabilimento, nonché il luogo ove è sottoscritto il contratto. La normativa Iva dispone che queste prestazioni si considerano effettuate in Italia quando il mezzo di trasporto è messo a disposizione del committente nel territorio italiano e viene utilizzato all'interno del territorio comunitario.

Un esempio classico è il noleggio di un veicolo per 15 giorni consegnato a una società spagnola o ad un turista belga nella città di Bologna e quindi utilizzato per recarsi in Germania. La prestazione è territorialmente rilevante in Italia con assoggettamento a imposta con l'aliquota italiana.

IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

In questa tipologia il regime tributario è differenziato in relazione allo status del cliente committente (soggetto passivo o privato consumatore).

Nel caso in cui un soggetto Iva italiano acquisisca a noleggio un veicolo da un soggetto passivo

Secondo la regolamentazione nella nozione di noleggio a "breve termine" rientra il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni

DIFFERENZA TRA SHORT E LONG TERM

Secondo la regolamentazione nella nozione di noleggio a "breve termine" rientra il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore a 30 giorni; conseguentemente sono a "lungo termine" le prestazioni di locazione che determinano un utilizzo superiore a 30 giorni. La distinzione è della massima importanza, perché il trattamento è diverso a seconda che la locazione sia a breve o a lungo termine. Si tratta, è bene chiarire, di una classificazione esclusivamente ai fini della territorialità dell'Iva, e pertanto che non ha riscontro o effetto ai fini dell'esercizio dell'attività di noleggio, così

QUANDO SI APPLICA IL REGIME IVA ITALIANO

Tipologia noleggio	Durata	Status cliente/committente	Disciplina
Breve termine	Fino a 30 giorni	Non rilevante, può essere privato o azienda	Regime Iva italiano se il mezzo è consegnato: • in Italia e circola in territorio UE; • fuori UE, ma utilizzato in Italia
Lungo termine	Oltre 30 giorni	Azienda	Regime Iva italiano se il cliente committente è stabilito in Italia
		Privato	Regime Iva italiano se il prestatore ha sede in Italia e l'utilizzo è in UE



FLEET MAGAZINE È SU FACEBOOK



ALIQUOTE E DETRAIBILITÀ IVA
AUTO AZIENDALE IN UE

	Iva %	Detraibilità %
Italia	22	40
Germania	19	100
Gran Bretagna	20	100
Francia	20	100
Spagna	21	100

Fonte: Commissione UE

(italiano, comunitario o extra comunitario), l'operazione è territorialmente rilevante nel Paese di stabilimento del committente e quindi si considera effettuata in Italia a prescindere dal luogo di consegna e utilizzo del mezzo. Quando il committente della prestazione è invece un privato consumatore, la territorialità dell'operazione è disciplinata dalla combinazione del "luogo di residenza o domicilio del cliente committente" e del "luogo di utilizzo del mezzo di trasporto".

Pertanto si considerano effettuate nel territorio dello Stato, le prestazioni di servizi di locazione a lungo termine, quando:

- il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e


l'utilizzo del mezzo avviene nel territorio della Comunità;

- il committente è domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità e l'utilizzo del mezzo avviene nel territorio dello Stato.

Anche qui è utile un esempio.

Un'azienda italiana noleggia una vettura a un privato consumatore italiano oppure a turisti privati

giapponesi per un periodo di 40 giorni. Il mezzo è utilizzato per necessità di mobilità in Germania, oppure per una vacanza in Italia. L'azienda emette fattura con Iva con aliquota vigente in Italia. Diverse e più articolate sono le disposizioni quando le prestazioni sono rese a soggetti non residenti o extracomunitari, con particolari adempimenti tributari.



FISCALITÀ: SI APRONO NUOVI (POSITIVI) SCENARI?

Di fatto, la regolamentazione sinteticamente descritta si traduce in ulteriore inasprimento del trattamento dell'auto aziendale in Italia, essendo venuta meno quella possibilità per le aziende nazionali di noleggiare in un Paese UE con tassazione più favorevole.

Il tema è stato dibattuto, con limitato interesse della politica, innumerevoli volte ed in innumerevoli sedi. L'anno scorso il ddl per il riequilibrio della tassazione automobilistica, intensamente promosso dal On.le Daniele Capezzone, dopo l'approvazione all'unanimità in varie Commissioni della Camera, si fermò nei corridoi del Parlamento.

Ma c'è da considerare un fatto nuovo in ambito governativo. Il ddl sulla Legge di Stabilità per il

2016 prevede nell'innovativa regolamentazione del super ammortamento (la possibilità di ammortizzare il 140% dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi) un interessante riferimento al trattamento tributario dei veicoli ad uso aziendale. Che sia la volta buona? La norma, (testo ancora in fase di ufficializzazione e sicuramente da affinare) sarà sottoposta al vaglio delle varie Commissioni di Camera e Senato, ma il fatto che provenga dal Governo, dopo le infinite istanze del mondo produttivo, sembra un buon segnale. Si tratterebbe del primo dopo la lunga crisi che ha investito il mondo dell'auto: forse può apparire ardito, ma speriamo tutti che non sia l'unico.